



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 499

DEL 31 dicembre 2015

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 476 DEL 30 DICEMBRE 2015 AD OGGETTO: "CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (A.T.P.) EX ARTT. 696 E 696 BIS DEL C.P.C., COMUNE DI PIANEZZA/ IMPRESE COSTRUZIONI ARMANDO CAMERLO S.R.L. E IMMOBILIARE AVIGLIANA 2005 S.R.L., GEOM VAGLIENTI. IMPEGNO DI SPESA" E N. 477 DEL 30 DICEMBRE 2015 AD OGGETTO: "CONSULENZA LEGALE IN MERITO IMPIANTI SPORTIVI P.E.C. CC1 DI VIA ENZO FERRARI, N. 3. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AVV. SAVERIO RODI - CIG Z1D17CED65".

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09.07.2008, con la quale veniva approvato l'intervento per l'esecuzione del lotto 1 privato – impianti sportivi P.E.C. CC1 di Via Enzo Ferrari, n. 3;
- la convenzione rep. 162053/39306 in data 25/11/2004 con cui la ditta Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l. si accollava l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione, affidando tali lavori alla A.T.I. Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e nominando quale direttore dei lavori il geom. Fabrizio Vaglianti. Tali opere avevano previsto, sinteticamente, la realizzazione di n. 2 campi da calcio irrigati, del fabbricato sede dell'associazione sportiva e di un fabbricato uso spogliatoio, la parziale sistemazione esterna dell'impianto nella zona dei campi da calcio e la rete dei sottoservizi;
- le contestazioni sollevate dal Comune di Pianezza in sede di collaudo in merito ad alcune irregolarità nell'esecuzione delle predette opere a cui era seguito un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis del C.P.C da parte delle Imprese Costruzioni Armando Camerlo Srl e Immobiliare Avigliana 2005, a seguito del quale si era giunti in data 27 luglio 2012 ad un accordo transattivo che stabiliva la definitiva risoluzione del contenzioso;
- la lettera del 24/6/15, inviata all'Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l. ed alla Costruzioni Armando Camerlo s.r.l., con la quale il Comune di Pianezza denunciava, tuttavia, la condizione di inutilizzo del

fabbricato spogliatoi, accertata con perizia del 28/5/15 a firma dell'Ing. Giorgio Negro, appositamente incaricato, lamentando, in particolare, la sussistenza di gravissimi vizi – non riconducibili a quelli contestati in occasione del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed oggetto dell'accordo transattivo del 27/7/12 – quali: *“l'assenza di elementi di ritegno statico del muro in blocchi del porticato, l'appoggio non verificato per le azioni eccentriche della copertura sul muro in blocchi instabile, il solaio di copertura difforme nelle sezioni di spessore, la presenza diffusa di muffe da ponti termici per la rinvenuta assenza della coibentazione di progetto sia a pavimento che in copertura, la mancata realizzazione del vespaio drenante (...), altro connesso a diversa e insufficiente fornitura di impianto di areazione, la difforme realizzazione del massetto sotto pavimento, l'erronea posa dei rivestimenti a parete dei bagni e l'assenza di guaina di impermeabilizzazione nel pacchetto di pavimentazione dei bagni”*.

- la lettera del 26/6/15 inviata per conto dell'Immobiliare Avigliana 2005 e della Costruzioni Armando Camerlo s.r.l., con la quale si eccepiva *“la circostanza per cui i vizi lamentati, ove accertati, sarebbero risultati in ogni caso ricollegabili e riconducibili”* a quelli oggetto del citato accordo transattivo.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 23.12.2015 con la quale l'Amministrazione ha espresso la volontà di promuovere ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis del C.P.C contro le Imprese Costruzioni Armando Camerlo Srl e Immobiliare Avigliana 2005, nonché il Geom. Fabrizio Vaglianti, in qualità di Direttore dei Lavori, di incaricare un consulente tecnico di parte nel predetto giudizio e di acquisire un parere legale sulla questione sopra descritta al fine di valutare la eventuale sussistenza di ipotesi di responsabilità sotto il profilo penale nei comportamenti tenuti dalle predette ditte.

Viste le proprie determinazioni n. 476 del 30/12/2015 con la quale si affidava l'incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Giorgio Negro e n. 477 del 30/12/2015 relativa all'affidamento del servizio di consulenza legale all'Avv. Saverio Rodi, determinando il compenso in € 2.537,60 per l'incarico di consulente tecnico e in €1.459,12, per il servizio di consulenza legale.

Preso atto che, per un mero errore materiale, gli importi indicati non sono stati conteggiati in modo corretto sulla base dei preventivi presentati.

Rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di rettificare l'importo del servizio di consulenza legale in € 2.500,00 oltre oneri di legge e quello relativo all'incarico di consulente tecnico in € 5.000, oltre oneri di legge, dando atto che non vengono modificate le modalità di affidamento del servizio e dell'incarico.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D.Lgs 267/2000.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, con Decreto sindacale n. 16 del 24.12.2014.

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di rettificare, per errore materiale nei conteggi, la propria determinazione n. 476 del 30/12/2015, ad oggetto: "Consulente tecnico di parte nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c., Comune di Pianezza/ imprese Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l, geom Vaglianti. Impegno di spesa", determinando in € 5.000, oltre oneri di legge, per un totale di € 6.344,00, il corrispettivo per l'incarico di consulente tecnico di parte all'Ing. Giorgio Negro, dando atto che rimangono invariate le modalità di conferimento dell'incarico ai sensi degli artt. 7 e 9 del Disciplinare delle modalità di conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/09/2009 ex art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007.
3. Di rettificare, per errore materiale nei conteggi, la propria determinazione n. 477 del 30/12/2015 ad oggetto: "Consulenza legale in merito impianti sportivi p.e.c. cc1 di Via Enzo Ferrari, n. 3. Affidamento del servizio all'avv. Saverio Rodi - CIG Z1D17CED65", determinando in € 2.500, oltre oneri di legge, per un totale di € 3.172,00 il corrispettivo per il servizio di consulenza legale all'Avv. Saverio Rodi, dando atto che rimangono invariate le modalità di affidamento ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia.
4. Di rettificare schema di contratto di contratto nel quale sono specificati gli obblighi dell'Ing. Giorgio Negro quale soggetto incaricato, nonché lo schema di convenzione che regola le condizioni e i termini del servizio affidato all'Avv. Saverio Rodi, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto provvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

Pianezza, _____

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: FILIPPI MANUELA

Proposta Determinazione n. 69

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 28 gennaio 2016

Pianezza, lì 28 gennaio 2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca